Sent. n. 163/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Elena Brandolini, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni,

VISTI gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 n. 174;

VISTO il ricorso iscritto al n. 26469 del registro di Segreteria ed esaminati gli atti e i documenti tutti di causa;

UDITO nella pubblica udienza del 13 ottobre 2026 l'avv. Alessandro Doa per l'INPS;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di pensioni, iscritto al n. 26469 del registro di segreteria, promosso da:

– **OMISSIS**, nato a OMISSIS il OMISSIS, residente in OMISSIS, Via OMISSIS (c.f.: OMISSIS, PEC: OMISSIS), ricorrente in proprio

contro

– l'**INPS - Istituto Nazionale delle Previdenza Sociale** (c.f.: 80078750587), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Ciro il Grande, n.21, rappresento e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Marina Olla (c.f.: LLOMRN66D52B354P; PEC:

avv.marina.olla@postacert.inps.gov.it) e Alessandro Doa (c.f.: DOALSN69T12F979A; PEC: avv.alessandro.doa@postacert.inps.gov.it) appartenenti all'avvocatura interna, in virtù di procura generale alle liti, Repertorio n.37875, Raccolta n.7313, del 22.3.2024, a firma del notaio Fantini, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente in Cagliari, Via P. Delitala 2;

per la declaratoria di accertamento della illegittimità delle varie trattenute, di natura pubblica e privata, operate dall'INPS sulla pensione in godimento, con conseguente condanna dell'Ente alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto.

Considerato in

FATTO

1. Con ricorso depositato in data 8 aprile 2026, contenente istanza cautelare per l'ottenimento di provvedimenti urgenti, il ricorrente in epigrafe nominato, titolare di trattamento pensionistico erogato dall'INPS – Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP) – gravato da trattenute mensili varie, ha lamentato la illegittimità di tali trattenute in quanto violative dei limiti di legge previsti dall'art. 545 c.p.c., della soglia del minimo vitale impignorabile, della percentuale massima del quinto nonché non conformi alla normativa sopravvenuta, integrate autonomamente dall'INPS, violative della disciplina speciale di cui all'art. 69 della L, n. 153/1969 e includenti un recupero di indebito incompatibile con la soglia impignorabile.

Il ricorrente ha evidenziato anche di aver più volte contestato tali trattenute (PEC del OMISSIS, del OMISSIS e dell'OMISSIS), senza ottenere un provvedimento motivato né un riesame del fascicolo.

Il predetto ha, in punto di giurisdizione di questa Corte, richiamato giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione affermativa della giurisdizione della Corte dei conti per le controversie relative alla gestione del trattamento pensionistico dei dipendenti pubblici, ed ha formulato le seguenti conclusioni:

"*Il ricorrente chiede che la Corte dei Conti voglia*:

1. Accertare l'illegittimità delle trattenute operate dall'INPS.

2. Dichiarare l'assenza di un provvedimento giudiziario idoneo a giustificare l'importo trattenuto.

3. Condannare l'INPS alla restituzione integrale di tutte le somme trattenute per pignoramento a far data dall'entrata in vigore della soglia impignorabile di € 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

4. Condannare l'INPS alla restituzione integrale di tutte le somme trattenute a titolo di indebito, nonché alla cessazione immediata della trattenuta mensile di € 104,56 (indebito) + euro 104,00 (pignoramento).

5. Ordinare la cessazione immediata di tutte le trattenute illegittime, sia per pignoramento sia per indebito.

6. Accertare eventuali responsabilità amministrative".

In ultimo, il ricorrente ha formulato istanze istruttorie.

1.2. Con propri decreti in data 8 aprile 2026 questo Giudice fissava la Camera di consiglio del 12 maggio 2026 per la discussione delle richieste cautelari e l'odierna udienza del 13 ottobre 2026 per la discussione nel merito del gravame.

1.3. Con memoria integrativa depositata in data 12 aprile 2026 il ricorrente ha puntualizzato i profili del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* ai fini della

pronuncia sulle misure cautelari, meglio puntualizzando la situazione dei pignoramenti in essere oltre alla quantificazione del danno economico dallo stesso subito in conseguenza.

1.4. In data 8 maggio 2026 si è costituito in giudizio l'INPS eccependo il difetto di giurisdizione di questa Corte in relazione alle domande di contestazione dei pagamenti presso terzi per essere competente il Tribunale ordinario – Giudice dell'esecuzione e chiedendo il rigetto della domanda cautelare stante l'assenza di *fumus boni iuris,* attesa la legittimità dell'operato dell'Istituto, e l'assenza del *periculum in mora,* poiché il ricorrente si è limitato ad allegare la sussistenza del c.d. pregiudizio grave ed irreparabile senza però offrire nessuna prova a sostegno di tale affermazione.

L'INPS ha altresì rappresentato lo stato delle trattenute gravanti sul trattamento pensionistico in godimento del ricorrente (pignoramenti e indebiti) sulle quali l'Istituto non ha discrezionalità dovendo dare esecuzione a quanto stabilito in ordinanze e sentenze giudiziali.

1.5. In esito alla Camera di Consiglio del 12 maggio 2026, questo Giudice, con Ordinanza n. OMISSIS, impregiudicata e riservata ogni decisione sia sulla sussistenza della giurisdizione di questa Corte in relazione sia alla questione controversa, sia sul merito della pretesa attorea, entrambe riservate alla fase di merito del giudizio già fissata per l'udienza del 13 ottobre 2026, ha rigettato l'istanza cautelare ritenendo che, ad una sommaria cognizione, il presupposto del *fumus boni iuris* si sovrapponeva alla cognizione piena relativa al merito della controversia che involgeva pregiudizialmente la fondatezza o meno dell'eccezione di difetto di giurisdizione della Corte sollevata dall'INPS e

poiché la fattispecie evocata in giudizio difettava del pregiudizio grave ed irreparabile.

1.6. Con memoria depositata il 29/09/2026 si è costituito l'INPS per la fase di merito insistendo per il difetto di giurisdizione di questa Corte in relazione alle domande di contestazione dei pignoramenti presso terzi per essere competente il Tribunale ordinario - Giudice dell'Esecuzione – e per il rigetto dell'avverso ricorso per la restante domanda.

Nel merito, l'Istituto previdenziale ha specificato che sul trattamento pensionistico del ricorrente gravano trattenute obbligatorie derivanti da pignoramenti presso terzi disposti dal Tribunale di Oristano, da cessioni del quinto effettuate dal ricorrente in favore di Società finanziarie, da indebiti da gestione privata nonché dall'esecuzione di sentenze di questa Sezione giurisdizionale e che la misura delle trattenute derivanti dai pignoramenti presso terzi si fonda su quanto statuito dal Giudice delle Esecuzioni che l'INPS, in quanto debitore, non può che eseguire.

Fermo restando l'eccepito difetto di giurisdizione della Corte, l'Istituto previdenziale ha comunque osservato:

- che le contestazioni formulate in questa sede sono tardive ed inammissibili non avendo il ricorrente impugnato le ordinanze nei termini di legge e nelle sedi competenti;
- che l'invocata normativa in ordine al nuovo limite di pignorabilità, si applica alle procedure esecutive notificate all'Istituto successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e cioè a decorrere dal 22 settembre 2022 e che, pertanto, le procedure esecutive i cui atti di

pignoramento sono stati notificati antecedentemente alla data del 22 settembre 2022 restano disciplinati dalla normativa previgente a prescindere dallo stato di avanzamento della procedura stessa (rientrerebbe in tale ipotesi il pignoramento presso terzi disposto dal Tribunale di Oristano);

– che in ordine all'indebito pensionistico, l'Istituto sta dando esecuzione alle statuizioni di questa Sezione, che peraltro ha già ridotto l'importo della trattenuta effettuata dall'INPS sulla pensione del ricorrente, in conformità all'invocato limite di legge.

L'INPS ha quindi concluso nei termini di cui sopra.

1.7. All'odierna udienza, l'avv. Alessandro Doa per l'INPS ha insistito per la legittimità dell'operato dell'Istituto e per l'accoglimento delle conclusioni in atti, insistendo per il difetto di giurisdizione nei termini di cui in memoria.

La causa, ritenuta matura, è stata trattenuta e, quindi, decisa come da dispositivo depositato, al termine della Camera di consiglio in esito all'udienza, in allegato al relativo verbale e comunicato alle Parti del giudizio.

Ritenuto in

DIRITTO

2. In linea generale si ricorda che a norma degli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, la giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni ha carattere esclusivo, "*in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia: in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisce elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e*

la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, nonché, pur in costanza di lavoro, ogni diritto relativo al rapporto pensionistico" e, di conseguenza, ha per oggetto tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, e funzionali alla pensione, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ivi comprese le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti: principi e criteri distintivi costantemente ribaditi dalla giurisprudenza dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. ex *plurimis*: Cass., S.U. n. 11849/2016; Cass. S.U. n. 15058/2017; Cass. Sez. Un. 14/11/2018 n. 29284; Cass. Sez. Un. 19/6/2017, n. 15057, richiamate in Cass. 20/10/2020, n. 22807; Cass., S.U. n. 7830/2020; Cass. S.U. n. 22745/2021; Cass., S.U. n. 4854/2021).

Pertanto in detta materia la giurisdizione della Corte dei conti ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisce elemento identificativo del "*petitum*" sostanziale e, quindi, anche quelle "*funzional*i" alla pensione perché connesse al relativo diritto, ricomprendendovi le controversie che sono comunque inerenti all'ottenimento, o alla misura della pensione, come nel caso in cui venga chiesta la correzione di errori registrati nella posizione assicurativa e l'accertamento del diritto al versamento di contributi in relazione a particolari situazioni (cfr. Cass. S.U. 26/09/2022 n. 28020). Va inoltre ricordato che non sono ammissibili estensioni dell'applicazione della giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, quale

delineata dal r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, citati artt. 13 e 62 (cfr. Cass., SU, 18 novembre 2016, n. 23467).

Tuttavia, nel caso in esame, non è in discussione il riconoscimento in favore del dipendente pubblico del trattamento pensionistico ovvero il suo ammontare e neppure è in discussione la sussistenza del suo diritto a pensione.

Infatti, con il ricorso all'esame Parte ricorrente lamenta l'illegittimità delle trattenute di varia natura operate dall'INPS sulla pensione in godimento per violazione della normativa speciale in tema di limite alla pignorabilità con richiesta di condanna dell'INPS alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, oltre all'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

Lo stesso ricorrente ha confermato che da anni l'INPS applica sul suo trattamento pensionistico trattenute mensili derivanti da pignoramenti presso terzi oltre che trattenute a titolo di recupero di un indebito, a suo dire "*mai verificato alla luce della normativa sopravvenuta*", e, previa ricostruzione dei pignoramenti a suo carico, quantifica il danno economico subito a causa della differenza tra la quota effettivamente trattenuta oltre i limiti di legge e quella che sarebbe dovuta essere in conformità a detti limiti, che a suo dire ammonterebbe ad euro 13.353,54.

In ragione di quanto sin qui detto, quindi, appare evidente che il gravame non ha ad oggetto controversie concernenti il diritto o la misura di una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali. Eccezion fatta per la ritenuta derivante dal recupero dell'accertato indebito pensionistico, di cui si dirà appresso, le doglianze formulate dal ricorrente, infatti, ineriscono a trattenute derivanti dai pignoramenti presso terzi che, quindi, si fondano su quanto statuito dal Giudice dell'Esecuzione e pertanto, come correttamente eccepito

dall'Istituto Previdenziale. in relazione a dette trattenute la giurisdizione va ascritta al Giudice dell'Esecuzione, a cui parte ricorrente avrebbe dovuto sottoporre, nei termini si legge, le doglianze in discussione, tenuto anche conto che l'INPS, in quanto debitore, è obbligato a dare esecuzione alle statuizioni del Giudice e non se ne può sottrarre.

L'eccezione del difetto di giurisdizione di questo Giudice formulata dall'INPS per tale aspetto del gravame è pertanto fondata e deve essere accolta.

2.1. Va, invece, affermata la giurisdizione di questa Corte dei conti in relazione alla trattenuta di euro 104,00 derivante dal recupero dell'accertato indebito pensionistico emerso nei confronti del ricorrente a seguito della riforma, da parte della competente Sezione Giurisdizionale Centrale, di una Sentenza esecutiva emessa da questa Sezione Giurisdizionale che aveva riconosciuto il diritto del ricorrente all'attribuzione di benefici economici poi integralmente decaduti.

Tuttavia, per tale parte il ricorso si appalesa come giuridicamente infondato e, di conseguenza, deve essere rigettato.

La questione, infatti, è stata già oggetto di valutazione da parte di questa Corte in diversa composizione che, nell'affermare la legittimità del recupero dell'indebito da parte dell'Istituto Previdenziale in conformità al "*granitico principio della giurisprudenza secondo il quale non può escludersi il recupero dell'indebito pensionistico, qualora quest'ultimo si sia formato a seguito della provvisoria esecuzione di una Sentenza di primo grado del Giudice contabile riformata in appello, a nulla rilevando in tale evenienza la buona fede del pensionato (...) atteso che il ricorrente vittorioso non può ignorare l'esistenza del principio costituzionale del duplice grado di giudizio, in virtù del quale la*

decisione positiva per il pensionato può essere, come spesso accade, integralmente ribaltata nel grado successivo" (questa Sezione, sent. n. 205/2023), si è anche ampiamente soffermato sulla supposta violazione del limite di impignorabilità che il ricorrente aveva lamentato, negli stessi termini oggi riproposti, anche in quella sede pervenendo alla conclusione che, sulla base dei dati emergenti dal cedolino della pensione dell'epoca (non dissimili dagli attuali) il limite minimo non pignorabile era stato salvaguardato poiché la ritenuta operata dall'INPS trovava indubbia capienza nella parte rimanente del trattamento pensionistico e, in tale ottica, aveva ritenuto di evidenziare che " *la quota di un quinto sulla citata differenza, ammontante ad Euro 522,17, risulta pari ad Euro 104 (con arrotondamento per difetto), che costituisce pertanto l'importo massimo mensile pignorabile sulla pensione dell'interessato*" e, pertanto, aveva stabilito che "*l'Istituto previdenziale dovrà ridurre la ritenuta mensile applicata sulla pensione di parte attrice, a decorrere dalla comunicazione della presente Sentenza, nella misura di Euro 104,00 che rispetta la quota massima di Legge corrispondente ad 1/5 dell'importo differenziale di cui sopra*".

La questione oggi riportata in giudizio è la medesima. Ne consegue all'evidenza l'infondatezza della stessa.

2.2. Si ritiene di compensate le spese in funzione della complessità della ricostruzione della vicenda, anche in termini di riparto di giurisdizione, tenuto anche conto che buona parte della domanda è stata decisa alla luce di una questione pregiudiziale.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Regionale per la Regione Sardegna, Giudice Unico delle Pensioni, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul giudizio in materia di pensioni, iscritto al n. 26469 del Registro di segreteria,

- dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in relazione a tutte le trattenute derivanti da pignoramenti presso terzi, e indica quale giudice provvisto di giurisdizione il Giudice ordinario, in specie il Giudice dell'Esecuzione che ha disposto in relazione a detti pignoramenti;
- rigetta il ricorso per tutto il resto;
- compensa le spese di lite.

Ai sensi dell'art. 167, c.1 c.g.c. per il deposito della sentenza è fissato il termine di sessanta giorni dalla data dell'udienza.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Cagliari, nella pubblica udienza del 13 ottobre 2026.

IL GIUDICE UNICO

(f.to digitalmente Elena Brandolini)

DECRETO

Il Giudice Unico, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente le cui generalità e gli altri dati identificativi dovranno essere omessi in caso di diffusione.

IL GIUDICE UNICO

(f.to digitalmente Elena Brandolini)

Depositata in Segreteria il 22.10.2026

(f.to digitalmente Paolo Carrus)